

**N. 00087/2010 REG.ORD.COLL.
N. 00555/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bresso Mercedes - Staunovo Polacco Luigina del "Partito Pensionati e Invalidi", rappresentati e difesi dagli avv. Nicolò Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso Enrico Piovano in Torino, corso G. Ferraris, 53;

contro

Regione Piemonte, Ufficio Centrale Regionale c/o Corte Appello di Torino; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, rappresentati e

difesi dall'avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194; Giovine Michele e Franchino Sara, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6; Antonello + Altri Angeleri, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198; + Altri Botta Marco, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40; Andrea Buquicchio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Sara Franchino, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Ufficio Circostrizionale per il Piemonte - provincia di Torino - quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti, con il quale è stata accettata ed ammessa la lista "Pensionati per Cota" lista collegata al candidato presidente per la coalizione di centro destra, onorevole Roberto Cota;

- del provvedimento dell'Ufficio Circostrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato il

consigliere Giovine Michele;

- dell'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino con il quale in data in data 9 aprile 2010 veniva proclamata l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del listino e si prendeva atto dell'avvenuta proclamazione dei consiglieri regionali per la Regione Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;

- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circoscrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto e di Giovine Michele e Franchino Sara e di Antonello + Altri Angeleri e di Ministero dell'Interno e di + Altri Botta Marco;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza di rinvio depositata da parte ricorrente il 2.11.2010, stante anche l'opposizione manifestata dalle controparti, non può trovare accoglimento poiché non fondata su dati certi ma su mere notizie giornalistiche che riferiscono della possibilità che il Cons. Giovine formuli istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

considerato che l'Udienza odierna ha un oggetto chiaramente limitato dalla Sentenza interlocutoria della Sezione n. 3196/2010, alla verifica dell'avvenuta presentazione o meno della querela di falso inerente gli atti ritenuti pubblici con la predetta decisione e fatti oggetto della querela stessa, risultando estranea al delineato ambito cognitorio ogni altra questione concernente la possibile rilevanza della vicenda penale e della sua relativa definizione sul giudizio in corso;

constatato che la querela di falso è stata presentata dai ricorrenti e depositata il 23.9.2010 (doc. 7 relativa produzione) ragion per cui si rende necessario assumere le conseguenti statuizioni e per l'effetto pronunciare, ai sensi dell'art. 77, comma 4 cod. proc.amm., la sospensione del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) sospende il giudizio di cui al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)